

ALL. 1

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione
Sviluppo del Territorio
ed Edilizia

P.G. 2011/81639 del 24.02.2011

Ricognizione degli adempimenti relativi all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, penultimo comma, della legge 16 Aprile 1973 n. 171. Cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

RELAZIONE

La prima legge speciale per Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171: "Interventi per la Salvaguardia di Venezia") ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, fissandone le competenze e definendone la composizione e le procedure di funzionamento, ma con la dichiarata fisionomia di organo a termine, in quanto:

- l'art. 2 prevede che *"la Regione - per garantire la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nell'ambito delle proprie competenze - approva un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra"*;
- l'art. 3 precisa che *"il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici..."*;
- l'art. 4 specifica che *"il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito..."*;
- l'art. 5, penultimo comma, stabilisce che *"la commissione...esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale"*.

Tale ultima norma (l'art. 5, penultimo comma) riguarda segnatamente l'istituzione della Commissione per la Salvaguardia, individuandone la composizione e la competenza, e soprattutto - per quanto concerne l'aspetto che qui interessa, -trattando anche la sua durata;

Dalla prima legge speciale di Venezia si desume, dunque, non solo che il Piano comprensoriale avrebbe dovuto esplicitare i suoi effetti fino all'approvazione del PTRC da parte della Regione Veneto, ma si ricava, altresì, inequivocabilmente, che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia era stata concepita come organo collegiale a composizione mista, avente il compito di

esprimere una valutazione consultiva globale in funzione della salvaguardia per fase transitoria, cioè sino all'approvazione dei piani regionali e comunali, con l'evidente intento di evitare compromissioni alla pianificazione.

Il regime temporaneo della Commissione venne peraltro confermato anche dalle leggi successive sulla salvaguardia di Venezia. In particolare l'art. 14 della legge 20 novembre 1984 n. 798, così come sostituito dall'art. 1bis della legge 31 maggio 1995, n. 206, cita testualmente: "*Fino al termine stabilito dall'art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei Comuni situati all'interno della con terminazione lagunare...*"

Va segnalato in proposito che:

- una volta effettuata la ripartizione del territorio interessato in Comprensori, vennero anche istituiti i Consigli di Compensorio (con Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 80) che, tuttavia, non riuscirono ad approvare il piano sino a quel momento redatto (fine anni '70);
- il Piano Compensoriale non venne mai approvato dalla Regione Veneto;
- il Piano compensoriale, quale strumento tipico della pianificazione urbanistica, non si rinviene più nella normativa urbanistica regionale successivamente emanata.

Invero, la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, all'art. 3, laddove individua i livelli di pianificazione, nell'elencare gli strumenti urbanistici di livello regionale, non inserisce più tra gli stessi il Piano Compensoriale bensì tratta invece solo di PTRC, Piani di settore e poi precisamente di "*Piani d'area di livello regionale estesi anche solo parte del territorio della Regione*".

Con l'avvio di questa nuova fase di programmazione territoriale, la Regione Veneto è giunta sino alla redazione del proprio Piano Territoriale di Coordinamento - P.T.R.C. (adottato il 23 dicembre 1986 con deliberazione di G.R.V. n. 7090 e approvato il 13 dicembre 1991 con deliberazione di G.R.V. n. 250); cui venne attribuita anche valenza paesistica, rispondendo così ai principi dettati dalla Legge 171/1973 e dalla successiva Legge 431/1985. Il P.T.R.C. ha, dunque, assunto la funzione di strumento di massimo governo della pianificazione, costituendo il termine di riferimento per tutte le proposte di pianificazione locale e settoriale inerenti a tutto il territorio regionale, implementando Piani di Area di livello regionale, Piani di Settore e Piani Territoriali Provinciali.

In particolare il PTRC ha evidenziato aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed a vincolo ambientale ex Legge 1497/1939 e seguenti, dando priorità a quelle che presentano un rilevante interesse nazionale e regionale disponendo, per queste aree, l'elaborazione di Piani di Area, recanti contenuti prevalentemente ambientali formulati, altresì, nel rispetto delle direttive racchiuse nel PTRC stesso.

Tra i Piani di Area vi è quello della Laguna di Venezia – PALAV – definitivamente approvato il 7 marzo 1995, per la cui redazione si è preso a riferimento proprio il Piano Compensoriale, mai

approvato, e gli studi ad esso collegati. In esso sono stati pertanto trasfusi i contenuti attribuiti dalla Legge Speciale al Piano Comprensoriale stesso rispettando, per altro, tutte le direttive dettate dal PTRC.

Considerando pertanto che la legge n. 171/1973 dispone l'obbligo per i Comuni di adeguare la propria strumentazione urbanistica alle direttive del Piano Comprensoriale e che lo stesso adeguamento è previsto in ordine alle direttive del PALAV (l'art. 55 delle norme del Piano d'Area dispone infatti che "Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, i Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano... i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso"), si conferma che il PALAV, occupandosi della tutela di una specifica area sottoposta a particolare e specifiche misure di salvaguardia così come era stato previsto per il Piano Comprensoriale, di cui alla legge n. 171/73, assume la valenza del Piano Comprensoriale stesso.

Tale adeguamento, che ai sensi del citato art. 55 delle norme del Piano d'area può avvenire "oltre che con un'unica Variante generale anche con più Varianti parziali le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei", si è concretizzato attraverso l'approvazione, da parte della Regione Veneto dei seguenti strumenti urbanistici:

1) Per l'ambito lagunare

DGR 02.12.1997 n. 4257: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Sacca Sessola.

DGR 09.11.1999 n. 3987: Piano Regolatore Generale – Variante per la Città Antica.

DGR 25.01.2000 n. 143: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di Sant'Erasmo e Vignole. (Comprende anche le Isole del Lazzaretto Nuovo e di San Francesco del deserto).

DGR 15.03.2000 n.1848: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola del Lido.

DGR 15.12.2000 n.4037: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Murano.

DGR 15.12.2009 n.3886: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Isola di Pellestrina.

DGR 15.03.2010 n. 834: Piano Regolatore Generale – Variante per le Isole di Burano, Mazzorbo e Torcello.

DGR 02.11.2010 n.2555: Piano Regolatore Generale – Variante per la Laguna e le isole minori. (l'art. 10 delle NTSA – Salvaguardia di norme vigenti: riconosce e convalida i provvedimenti di Variante precedentemente approvati per le isole di S. Clemente, S. Servolo e della Grazia, La Grazia, S. Lazzaro degli Armeni e S. Michele.)

2) per l'ambito di terraferma

DGR 15.07.1997 n. 2572: Piano Regolatore Generale – Variante per il Centro Storico di Mestre.

DGR 16.12.1997 n. 4488: Piano Regolatore Generale – Variante per i Centri Storici minori della Terraferma.

DGR 16.12.1997 n. 4489: Piano Regolatore Generale – Variante per la Città Giardino di Marghera.

DGRV n.350 del 09.02.1999: Piano Regolatore Generale – Variante per Porto Marghera.

DGR 03.12.2004 n. 3905: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 e Variante parziale D.C.C. n. 175/2002. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 – L.R. 27.06.1985 n. 61. Approvazione con proposte di modifica Art. 46 – L.R. 27.06.1985 n. 61.

DGR 29.07.2008 n. 2141: Piano Regolatore Generale – Variante per la Terraferma D.C.C. n. 16/1999 Controdeduzioni comunali alla DGR n. 3905 del 03.12.2004.
Approvazione definitiva – art. 46 L.R. n. 61/1985.

DGR 9/02/2010 n. 264 e DGR 2/22/2010 n. 2553: Piano Regolatore Generale – Variante per l'Area Significativa di Campalto.

Alla luce di tutto ciò risulta in maniera evidente che, nel momento in cui il Comune di Venezia ha adeguato l'intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al Piano d'Area della Laguna veneziana (che peraltro è parte integrante del più generale PTRC), si è provveduto ad attuare un sistema di pianificazione generale "a tutto campo" in cui sono state rispettate tutte le prescrizioni della Legge n. 171/1973, facendo di fatto decadere le misure di salvaguardia in essa contenute.

Ne consegue che il ricorso al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia non risulta più opportuno in quanto il parere (vincolante e non) espresso da quest'ultima si rendeva necessario unicamente sino all'entrata in vigore di uno strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del Piano Comprensoriale (che, come detto, oggi è rappresentato, nei suoi contenuti dal PALAV) e che, di conseguenza, il perseverare nell'ottenimento di tale parere potrebbe comportare censure nei confronti degli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale con evidente danno a carico della stessa.

Tutto ciò premesso e visto il parere della Direzione Avvocatura Civica, P.G. 2011/81243, si ritiene pertanto necessario adempiere agli obblighi imposti dalle disposizioni della legge 16 Aprile 1973 n. 171 proponendo l'emissione di un atto di indirizzo della Giunta Comunale che prenda atto che il PTRC, il PALAV e tutta la strumentazione urbanistica comunale, di adeguamento a quest'ultimo, sono regolarmente entrati in vigore determinando così la cessazione, a tutti gli effetti, del regime transitorio di cui all'art. 5, penultimo comma, della legge 16 Aprile 1973 n. 171, ponendo fine, di conseguenza, al potere temporaneo di intervento attribuito alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia in merito ai procedimenti edilizi ed urbanistici afferenti l'ambito della laguna di Venezia. Tale atto dovrà, conseguentemente, comportare le seguenti iniziative:

- 1) la tempestiva partecipazione alla Regione Veneto, presso cui ha sede la CSV, dell'avvenuta ricognizione relativa al citato adempimento di legge, determinatosi 15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR n. 86 del 23.11.2010 della DGRV n. 2555 del 02.11.2010, di approvazione del Piano Regolatore Generale – Variante per la Laguna e le isole minori, e cioè in data 08.12.2010, che comporta, per tutti i procedimenti giacenti presso la CSV, la conseguente restituzione dei relativi atti;
- 2)
- 3) il mandato alle Direzioni di perfezionare i procedimenti di loro competenza, relativi ad interventi sottoposti al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, conseguentemente all'emissione del citato atto di indirizzo;

- 4) - l'esecuzione di una ricognizione, da effettuare da parte delle Direzioni Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Progettazione ed Esecuzione Lavori nonché delle Municipalità di Venezia-Murano-Burano e Lido-Pellestrina, di tutti i procedimenti giacenti presso la CSV, dei cui atti verrà pertanto chiesta la restituzione;
- 5) la comunicazione a tutte le Società Partecipate dal Comune di Venezia dell'avvenuta ricognizione, da parte del Comune di Venezia, degli adempimenti relativi all'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, penultimo comma, della legge 16 Aprile 1973 n. 171 e della conseguente cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
- 6) l'invito, alle stesse Società Partecipate dal Comune di Venezia, di inoltrare alla CSV la conseguente richiesta di restituzione degli atti relativi ai procedimenti di loro competenza, ivi giacenti, nonché di procedere al perfezionamento di tali procedimenti indipendentemente dall'ottenimento di tale parere;
- 7) l'adeguamento operativo degli uffici della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia alle modifiche procedurali conseguenti alla cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
- 8) l'adeguamento operativo della Commissione Edilizia Integrata alle modifiche procedurali conseguenti alla cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
- 9) la definizione, di concerto con la Soprintendenza BAP di Venezia, di un protocollo d'intesa con cui vengano definiti le necessarie iniziative al fine di evitare aggravii procedurali conseguenti alla cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia quali:
 - a) formalizzazione di pareri quadro che consentano, per interventi minori per i quali sia possibile definire le modalità esecutive, di concretizzare il parere della Soprintendenza BAP di Venezia, attraverso l'accertamento di conformità da parte degli uffici comunali;
 - b) l'attivazione di modalità informatiche per la gestione dei flussi procedurali;

Il Direttore
Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Arch. Oscar Girotto

